



# COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

# REGOLAMENTO

## sulla TUTELA della RISERVATEZZA dei DATI PERSONALI SENSIBILI

*APPROVATO DAL:  
C.C. con atto n. 2/00*

# INDICE

Art. 1 - Oggetto .....	Pag.	1
Art. 2 - Finalità .....	"	1
Art. 3 - Definizioni di riferimento .....	"	1
Art. 4 - Individuazione delle banche dati .....	"	1
Art. 5 - Titolarità e responsabilità della banca dati .....	"	2
Art. 6 - Soggetti incaricati del trattamento dei dati .....	"	2
Art. 7 - Trattamento dei dati .....	"	2
Art. 8 - Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico .....	"	3
Art. 9 - Informazione .....	"	3
Art. 10 - Diritti dell'interessato .....	"	4
Art. 11 - Rapporti con il garante .....	"	4
Art. 12 - Sicurezza .....	"	4
Art. 13 - Controlli .....	"	4
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie .....	"	4

Art. 1  
**OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 27 della Legge 31.12.1996 n. 675.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:  
a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento  
b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

Art. 2  
**FINALITA'**

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali sensibili si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

Art. 3  
**DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale sensibile, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 - 2° comma - della Legge 31.12.1996 n. 675.

Art. 4  
**INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Municipale su proposta dei Responsabili di uffici e servizi.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

3. I Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge 31.12.1996 n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

Art. 5

**TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI**

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta nomina il responsabile delle singole banche dati, sulla base di quanto previsto dall' art. 8 - 1° comma - della Legge 31.12.1996 n. 675.

2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.

3. Il Responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende
- b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali sensibili
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati
- e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi
- f) cura la realizzazione delle singole banche dati
- g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione
- h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

Art. 6

**SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. A cura del responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della Legge 31.12.1996 n. 675.

Art. 7

**TRATTAMENTO DEI DATI**

1. L'Amministrazione può trattare dati personali sensibili solo in relazione al perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico.

2. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

4. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

5. A cura del Responsabile di servizio competente vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione in dati.

6. I dati in argomento sono oggetto di verifica ed aggiornamento periodici.

#### Art. 8

### **INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO**

1. Sono considerati di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati in materia di:
- a) stato civile, anagrafe e liste elettorali
  - b) cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
  - c) esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi
  - d) rapporti di lavoro
  - e) tributi e dogane
  - f) attività di controllo e ispettive
  - g) istruzione
  - h) benefici economici e abilitazioni
  - i) onorificenze, ricompense e riconoscimenti
  - l) volontariato e obiezione di coscienza
  - m) attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale
  - n) tutela della salute
  - o) interruzione volontaria della gravidanza
  - p) tossicodipendenze
  - q) portatori di handicap
  - r) rapporti con enti di culto
  - s) statistica
  - t) ricerca storica e archivi.

2. I contenuti delle voci sopra esplicitate sono specificate in dettaglio nel Capo II, artt. 6 - 22 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 135.

#### Art. 9

### **INFORMAZIONE**

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675.

2. I Responsabili degli uffici e servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della Legge n. 675/75.

Art. 10

**DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31.12.1996 n. 675 sono presentate a ciascuno dei responsabili secondo competenza.

2. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 11

**RAPPORTI CON IL GARANTE**

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla Legge 31.12.1996 n. 675.

Art. 12

**SICUREZZA**

1. Il responsabile della Banca dati provvede all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata
- b) l'accesso non autorizzato
- c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento
- d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento
- e) i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattenuto per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

Art. 13

**CONTROLLI**

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 14

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.